
Question&Answers

N. 2

Ottobre 2015

www.bankrecoveryresolution.com

La Question N. 2 è il dubbio di una banca relativo alla lettura dell'articolo 4 della direttiva BRRD che disciplina la semplificazione degli obblighi per taluni enti e che sembra contenere al proprio interno un'incoerenza tra il comma 5 ed il comma 1 del medesimo articolo 4, come si vedrà nel paragrafo successivo.

Il dubbio riguarda il soggetto titolare dell'emanazione delle linee guida e dei criteri per l'applicazione da parte delle banche, se sia l'EBA o le Autorità Competenti e di Risoluzione?

Background on the question

L'articolo 4 comma 5 della BRRD incarica l'EBA di emettere orientamenti per indicare i criteri, indicati al comma 1 del medesimo articolo, per la valutazione dell'impatto del dissesto di un ente sui mercati finanziari, su altri enti e sulle condizioni di finanziamento.

L'articolo 4 comma 1, invece, attribuisce alle Autorità Competenti ed alle Autorità di Risoluzione la determinazione dei criteri, quali:

- a) Il contenuto ed i particolari dei piani di risanamento e di risoluzione previsti dagli articoli da 5 a 12;
- b) la data entro la quale i primi piani di risanamento e di risoluzione devono essere elaborati e la frequenza del loro aggiornamento;
- c) Il contenuto e i dettagli delle informazioni che gli enti devono fornire;
- d) Il livello di dettaglio per la valutazione della possibilità di risoluzione.

Topic	Subject area	Article	Date of submission	Published as Final Q&A	Subject matter
Recovery and Resolution	Simplified obligations	4	29/06/2015	24/07/2015	EBA Guidelines to assess the impact of an institution's failure on financial markets, on other institutions and on funding conditions

Question n. 2

Il dubbio della banca è come deve essere superata l'incoerenza riscontrata tra il comma 5 ed il comma 1 dell'articolo 4 della direttiva BRRD?

EBA Answer

L'articolo 4 comma 5 della direttiva 2014/59/UE (BRRD) deve essere letto alla luce dell'articolo 4 comma 1, che si riferisce all'impatto del fallimento a causa di una serie di criteri esplicitati al medesimo comma. Compito dell'EBA sarà di specificare più in dettaglio quanto stabilito dalle Autorità Competenti e dalle Autorità di Risoluzione al fine di garantire un approccio più coerente tra le differenti pratiche adottate nei diversi Stati membri per quanto riguarda la determinazione degli obblighi semplificati.